

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MONNI, GIUNTOLI, DE LUCA** Angelo, **MAGLIANO** Giuseppe, **CINGOLANI, TORELLI, ANGELILLI, LEPORE, PUGLIESE, CAROLI, BOLETTIERI, GENCO, FLORENA, FERRARI** Francesco, **FOCACCIA, RUBINACCI, PICARDI, PIGNATELLI, CARELLI, CREPELLANI, AZARA e ZACCARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 OTTOBRE 1964

Provvedimenti per le aziende elettriche minori

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge, formulato in due articoli, ha lo scopo di alleviare il grave disagio derivante dalla nazionalizzazione delle imprese elettriche minori.

In base alle leggi approvate vengono trasferite all'Enel tutte le piccole imprese distributrici di energia elettrica, nonché le piccole imprese produttrici che hanno distribuito anche energia acquistata da terzi.

Tali piccole imprese si trovano per la maggior parte in situazione tale per cui il trasferimento all'Enel dell'azienda rappresenta la scomparsa di attività lavorative esercitate generalmente da nuclei familiari; quasi tutto il personale prima occupato non verrebbe trasferito all'Enel perchè normalmente non ha un formale rapporto di lavoro con l'impresa, in quanto trattasi appunto di familiari e i titolari stessi delle piccole imprese rimarrebbero senza lavoro alcuno.

A ciò si aggiunge una situazione ancora più grave dovuta al fatto che gli indennizzi vengono rateizzati e quindi frantumati in un decennio.

Un primo problema che si pone è quindi quello di consentire a questi piccoli imprenditori una riscossione quanto più sollecita possibile dell'indennizzo affinché abbiano la possibilità di disporre di capitali necessari per nuovi investimenti e per lo svolgimento di nuove attività.

A tale scopo si propone una norma secondo la quale l'indennizzo per le imprese minori viene corrisposto a brevi scadenze.

Oltre tale beneficio, e al fine di evitare il più possibile la soppressione coatta di attività lavorative, mentre la legge ha lo scopo opposto, si propone di consentire all'Enel di dare in concessione agli stessi imprenditori la gestione dell'impianto industriale da essi costruito e già da essi esercitato, a somiglianza di quanto è previsto nel n. 5 dell'articolo 4 nei confronti degli enti pubblici.

E da mettere in rilievo la particolare situazione in cui vengono a trovarsi molte iniziative sparse nelle località più discoste e disagiate, iniziative che non potranno mai rappresentare un interesse per l'Enel il quale dovrebbe organizzare l'esercizio degli im-

pianti secondo le leggi e disposizioni sindacali studiate ed adottate per gli impianti maggiori, certamente con maggiori spese.

Non sembra a questo riguardo superfluo proporre alla considerazione del Senato l'esempio di certe piccole centrali che producono meno di un milione di Kwh per le quali l'Enel solo per il personale sopporterebbe un costo di parecchie lire al Kwh.

Anche il senatore Vecellio, relatore al Senato sulle norme integrative alla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, così si esprimeva nei riguardi di queste piccole imprese:

« C'è ancora l'ordine del giorno del senatore Carelli circa l'opportunità che i titolari delle imprese produttrici, alle quali non sarà concesso l'esonero dal trasferimento, entrino a far parte del personale dell'Enel.

Questo è un problema un po' delicato, evidentemente, che io mi limito a prospettare ricordando quanto ho già detto a proposito dei piccoli impianti.

Noi possiamo solo sollecitare l'Enel ad un certo comportamento nei confronti di tale categoria di personale.

Comunque sulla richiesta si può esprimere una raccomandazione anche perchè, trattandosi di centrali minime, disperse nelle zone disagiate e dislocate in punti molto discosti, non sarà facile per l'Enel reperire altro personale, il che fra l'altro comporterebbe maggiori costi, rendendo quindi antieconomico l'esercizio delle centraline stesse.

Ad ogni modo, già nella mia relazione, accennavo a questo problema dicendo: " Ecco che potrebbe convenire di studiare in questi casi una forma particolare di gestione, nel senso di effettuare, sì, il previsto trasferimento ma lasciando agli stessi attuali preposti la conduzione, stabilendo che, per l'energia prodotta e consegnata alla rete, venga corrisposto un modesto compenso per ogni Kwh.

Si tratterebbe, cioè di una forma di gestione da regolare con capitolato tipo, che offrirebbe anche il vantaggio di non creare disoccupati in una categoria di piccoli e piccolissimi imprenditori, che, con tutte le critiche che si possono fare loro, hanno dimostrato, in un certo momento, con le iniziative da loro create, di avere intraprendenza e capacità, risolvendo determinate situazioni " ».

Nella considerazione che si tratta di piccole imprese d'importanza locale, non deve certo temersi che una soluzione del genere possa violare il principio della riserva all'Enel delle attività elettriche previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge.

Col sistema della concessione, mentre l'Enel resta il titolare dei diritti relativi all'esercizio delle attività elettriche, esso è peraltro autorizzato ad espletare tale suo diritto attraverso la concessione dell'esercizio agli stessi proprietari.

Il sistema della concessione consente altresì all'Enel non solo di disciplinare attraverso regolari capitolati le modalità di esercizio delle attività date in concessione, ma anche di esercitare un controllo sui concessionari e dare ugualmente attuazione al sistema razionale dell'industria stessa.

Resta inteso che i piccoli imprenditori, come potranno richiedere la concessione, potranno altresì richiedere il trasferimento dell'impresa all'Enel.

L'Enel peraltro dovrà valutare di volta in volta sotto un profilo di merito se la concessione può essere data o meno, tenendo presenti gli scopi di utilità generale assegnati all'Ente dalla legge istitutiva.

Quanto sopra s'inquadra anche nel pensiero dei relatori senatore Amigoni (vedi relazione per la maggioranza della Commissione speciale del Senato - III legislatura - Doc. 2198-A) e senatore Vecellio (vedi relazione della Commissione industria del Senato - IV legislatura - Doc. 559-A).

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Per le imprese elettriche minori, delle quali è stata disposta la nazionalizzazione con la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive, il pagamento dell'indennizzo e degli interessi previsto nel terzo comma dell'articolo 6 della stessa legge sarà effettuato in quattro semestralità a decorrere dalla data del decreto di trasferimento, se l'indennizzo stesso non supera lire 100 milioni, ed in sei semestralità, se l'indennizzo supera la predetta cifra ma non supera i 250 milioni.

Art. 2.

I titolari delle imprese elettriche minori nazionalizzate ai sensi della legge 6 dicembre 1962, n. 1643 e successive, possono chiedere all'Enel la concessione dell'esercizio delle attività di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge stessa, purchè ne facciano richiesta entro il 30 giugno 1965.

Per il rilascio delle concessioni e l'approvazione dei capitolati relativi si applicano gli articoli 10 e 11 del decreto presidenziale 4 febbraio 1963, n. 36.